

Traduzione¹

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Conclusa a New York il 21 dicembre 1965

Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 1993²

Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1994

Entrata in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1994

(Stato 19 marzo 2007)

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite³ è basato sui principi della dignità e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,

Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,

Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,

Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea generale) asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana,

RU 1995 1164; FF 1992 III 217

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1995 1163

³ RS 0.120

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica,

Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso Stato,

Convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,

Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di «apartheid», di segregazione o di separazione,

Risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,

Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1958⁴ 1) e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Art. 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

⁴ RS 0.822.721.1

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non-cittadini.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.
4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Art. 2

1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, a tale scopo:
 - a) ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;
 - b) ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
 - c) ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;
 - d) ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;
 - e) ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.
2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno

avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

Art. 3

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'«apartheid» e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Art. 4

Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

- a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
- b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
- c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

Art. 5

In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:

- a) diritto ad un'eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
- b) diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
- c) diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema dei suffragi universale ed eguale

per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;

- d) altri diritti civili quali:
 - i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato,
 - ii) il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese,
 - iii) il diritto alla nazionalità,
 - iv) il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge,
 - v) il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri,
 - vi) il diritto all'eredità,
 - vii) il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
 - viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
 - ix) il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
- e) i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
 - i) i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente,
 - ii) il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati,
 - iii) il diritto all'alloggio,
 - iv) il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali,
 - v) il diritto all'educazione ed alla formazione professionale,
 - vi) il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività culturali;
- f) il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

Art. 6

Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.

Art. 7

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informa-

zione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e della presente Convenzione.

Parte seconda

Art. 8

1. Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato «il Comitato») composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato.
b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dell'approvazione del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono a carico degli Stati contraenti.

Art. 9

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione:

- a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e
- b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.

2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività e può dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea generale.

Art. 10

1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 11

1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.

2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che l'altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.

3. Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti conformemente ai principi gene-

ralmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei termini ragionevoli.

4. Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta.

5. Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Art. 12

1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata «la Commissione») composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.

b) Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad un'intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.

3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.

5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione pone egualmente i propri servizi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della Commissione stessa.

6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in uguale misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

7. Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

Art. 13

1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad un'amichevole risoluzione della controversia.
2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.
3. Allo spirare dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della Convenzione.

Art. 14

1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.
3. La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.
4. L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto delle dette copie non verrà reso pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dell'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.

6. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata all'attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l'identità dell'individuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
- b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo ha già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorché le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.
- b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni fatte in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 15

1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle sue istituzioni specializzate.
2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.

- b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 16

Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.

Parte terza

Art. 17

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia⁵, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 18

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.

⁵ RS 0.193.501

2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 20

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralizzazzione dei funzionario di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.

3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.

Art. 21

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Art. 22

Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Art. 23

1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.

Art. 24

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione:

- a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
- b) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all'articolo 19;
- c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
- d) delle denunce notificate in base all'articolo 21.

Art. 25

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.

Fatto a New York, il ventun dicembre millenovecentosessantacinque.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della Convenzione il 19 marzo 2007⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan*	6 luglio	1983 A	5 agosto	1983
Albania	11 maggio	1994 A	10 giugno	1994
Algeria	14 febbraio	1972	15 marzo	1972
Andorra	22 settembre	2006	22 ottobre	2006
Antigua e Barbuda*	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita*	23 settembre	1997 A	23 ottobre	1997
Argentina	2 ottobre	1968	4 gennaio	1969
Armenia	23 giugno	1993 A	23 luglio	1993
Australia* **	30 settembre	1975	30 ottobre	1975
Austria* **	9 maggio	1972	8 giugno	1972
Azerbaijan	16 agosto	1996 A	15 settembre	1996
Bahamas*	5 agosto	1975 S	10 luglio	1973
Bahrein*	27 marzo	1990 A	26 aprile	1990
Bangladesh	11 giugno	1979 A	11 luglio	1979
Barbados*	8 novembre	1972 A	8 dicembre	1972
Belarus*	8 aprile	1969	8 maggio	1969
Belgio* **	7 agosto	1975	6 settembre	1975
Belize	14 novembre	2001	14 dicembre	2001
Benin	30 novembre	2001	30 dicembre	2001
Bolivia	22 settembre	1970	22 ottobre	1970
Bosnia e Erzegovina	16 luglio	1993 S	6 marzo	1992
Botswana	20 febbraio	1974 A	22 marzo	1974
Brasile	27 marzo	1968	4 gennaio	1969
Bulgaria*	8 agosto	1966	4 gennaio	1969
Burkina Faso	18 luglio	1974 A	17 agosto	1974
Burundi	27 ottobre	1977	26 novembre	1977
Cambogia	28 novembre	1983	28 dicembre	1983
Camerun	24 giugno	1971	24 luglio	1971
Canada**	14 ottobre	1970	13 novembre	1970
Capo Verde	3 ottobre	1979 A	2 novembre	1979
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	17 agosto	1977 A	16 settembre	1977
Cile	20 ottobre	1971	19 novembre	1971
Cina*	29 dicembre	1981 A	28 gennaio	1982
Hong Kong*	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	19 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro**	21 aprile	1967	4 gennaio	1969
Colombia	2 settembre	1981	2 ottobre	1981
Comore	27 settembre	2004	27 ottobre	2004

⁶ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Congo (Brazzaville)	11 luglio	1988 A	10 agosto	1988
Congo (Kinshasa)	21 aprile	1976 A	21 maggio	1976
Corea (Sud)	5 dicembre	1978	4 gennaio	1979
Costa Rica	16 gennaio	1967	4 gennaio	1969
Côte d'Ivoire	4 gennaio	1973 A	3 febbraio	1973
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba*	15 febbraio	1972	16 marzo	1972
Danimarca* **	9 dicembre	1971	8 gennaio	1972
Dominicana, Repubblica	25 maggio	1983 A	24 giugno	1983
Ecuador	22 settembre	1966 A	4 gennaio	1969
Egitto*	1° maggio	1967	4 gennaio	1969
El Salvador	30 novembre	1979 A	30 dicembre	1979
Emirati Arabi Uniti	20 giugno	1974 A	20 luglio	1974
Eritrea	31 luglio	2001 A	30 agosto	2001
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Etiopia	23 giugno	1976 A	23 luglio	1976
Fiji*	11 gennaio	1973 S	10 ottobre	1970
Filippine	15 settembre	1967	4 gennaio	1969
Finlandia**	14 luglio	1970	13 agosto	1970
Francia* **	28 luglio	1971 A	27 agosto	1971
Gabon	29 febbraio	1980	30 marzo	1980
Gambia	29 dicembre	1978 A	28 gennaio	1979
Georgia	2 giugno	1999 A	2 luglio	1999
Germania**	16 maggio	1969	15 giugno	1969
Ghana	8 settembre	1966	4 gennaio	1969
Giamaica*	4 giugno	1971	4 luglio	1971
Giappone*	15 dicembre	1995 A	14 gennaio	1996
Giordania	30 maggio	1974 A	29 giugno	1974
Grecia	18 giugno	1970	18 luglio	1970
Guatemala	18 gennaio	1983	17 febbraio	1983
Guinea	14 marzo	1977	13 aprile	1977
Guinea equatoriale*	8 ottobre	2002 A	7 novembre	2002
Guyana*	15 febbraio	1977	17 marzo	1977
Haiti	19 dicembre	1972	18 gennaio	1973
Honduras	10 ottobre	2002 A	9 novembre	2002
India*	3 dicembre	1968	4 gennaio	1969
Indonesia*	25 giugno	1999 A	25 luglio	1999
Iran	29 agosto	1968	4 gennaio	1969
Iraq*	14 gennaio	1970	13 febbraio	1970
Irlanda*	29 dicembre	2000	28 gennaio	2001
Islanda	13 marzo	1967	4 gennaio	1969
Israele*	3 gennaio	1979	2 febbraio	1979
Italia* **	5 gennaio	1976	4 febbraio	1976
Kazakistan	26 agosto	1998 A	25 settembre	1998

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Kenya	13 settembre	2001 A	13 ottobre	2001
Kirghizistan	5 settembre	1997 A	5 ottobre	1997
Kuwait*	15 ottobre	1968 A	4 gennaio	1969
Laos	22 febbraio	1974 A	24 marzo	1974
Lesotho	4 novembre	1971 A	4 dicembre	1971
Lettonia	14 aprile	1992 A	14 maggio	1992
Libano*	12 novembre	1971	12 dicembre	1971
Liberia	5 novembre	1976 A	5 dicembre	1976
Libia*	3 luglio	1968 A	4 gennaio	1969
Liechtenstein	1° marzo	2000 A	31 marzo	2000
Lituania	10 dicembre	1998	9 gennaio	1999
Lussemburgo	1° maggio	1978	31 maggio	1978
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 settembre	1991
Madagascar*	7 febbraio	1969	9 marzo	1969
Malawi	11 giugno	1996 A	11 luglio	1996
Maldive	24 aprile	1984 A	24 maggio	1984
Mali	16 luglio	1974 A	15 agosto	1974
Malta*	27 maggio	1971	26 giugno	1971
Marocco*	18 dicembre	1970	17 gennaio	1971
Mauritania	13 dicembre	1988	12 gennaio	1989
Maurizio	30 maggio	1972 A	29 giugno	1972
Messico**	20 febbraio	1975	22 marzo	1975
Moldova	26 gennaio	1993 A	25 febbraio	1993
Monaco*	27 settembre	1995 A	27 ottobre	1995
Mongolia*	6 agosto	1969	5 settembre	1969
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico*	18 aprile	1983 A	18 maggio	1983
Namibia	11 novembre	1982 A	11 dicembre	1982
Nepal*	30 gennaio	1971 A	1° marzo	1971
Nicaragua	15 febbraio	1978 A	17 marzo	1978
Niger	27 aprile	1967	4 gennaio	1969
Nigeria	16 ottobre	1967 A	4 gennaio	1969
Norvegia**	6 agosto	1970	5 settembre	1970
Nuova Zelanda**	22 novembre	1972	22 dicembre	1972
Oman	2 gennaio	2003 A	1° febbraio	2003
Paesi Bassi**	10 dicembre	1971	9 gennaio	1972
Pakistan	21 settembre	1966	4 gennaio	1969
Panama	16 agosto	1967	4 gennaio	1969
Papua Nuova Guinea*	27 gennaio	1982 A	26 febbraio	1982
Paraguay	18 agosto	2003	17 settembre	2003
Perù	29 settembre	1971	29 ottobre	1971
Polonia*	5 dicembre	1968	4 gennaio	1969
Portogallo	24 agosto	1982 A	23 settembre	1982
Qatar	22 luglio	1976 A	21 agosto	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Regno Unito* **	7 marzo	1969	6 aprile	1969
Anguilla	7 marzo	1969	6 aprile	1969
Rep. Centrafricana	16 marzo	1971	15 aprile	1971
Romania* **	15 settembre	1970 A	15 ottobre	1970
Ruanda*	16 aprile	1975 A	16 maggio	1975
Russia*	4 febbraio	1969	6 marzo	1969
Saint Kitts e Nevis	13 ottobre	2006 A	12 novembre	2006
Saint Lucia	14 febbraio	1990 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	1981 A	9 dicembre	1981
Salomone, Isole	17 marzo	1982 S	7 luglio	1978
San Marino	12 marzo	2002	11 aprile	2002
Santa Sede	1° maggio	1969	31 maggio	1969
Seicelle	7 marzo	1978 A	6 aprile	1978
Senegal	19 aprile	1972	19 maggio	1972
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	2 agosto	1967	4 gennaio	1969
Siria*	21 aprile	1969 A	21 maggio	1969
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	26 agosto	1975	25 settembre	1975
Spagna**	13 settembre	1968 A	4 gennaio	1969
Sri Lanka	18 febbraio	1982 A	20 marzo	1982
Stati Uniti*	21 ottobre	1994	20 novembre	1994
Sudafrica	10 dicembre	1998	9 gennaio	1999
Sudan	21 marzo	1977 A	20 aprile	1977
Suriname	15 marzo	1984 S	25 novembre	1975
Svezia**	6 dicembre	1971	5 gennaio	1972
Svizzera*	29 novembre	1994 A	29 dicembre	1994
Swaziland	7 aprile	1969 A	7 maggio	1969
Tagikistan	11 gennaio	1995 A	10 febbraio	1995
Tanzania	27 ottobre	1972 A	26 novembre	1972
Thailandia*	28 gennaio	2003 A	27 febbraio	2003
Timor–Leste*	16 aprile	2003 A	16 maggio	2003
Togo	1° settembre	1972 A	1° ottobre	1972
Tonga*	16 febbraio	1972 A	17 marzo	1972
Trinidad e Tobago	4 ottobre	1973	3 novembre	1973
Tunisia	13 gennaio	1967	4 gennaio	1969
Turchia*	16 settembre	2002 A	16 ottobre	2002
Turkmenistan	29 settembre	1994 A	29 ottobre	1994
Ucraina*	7 marzo	1969	6 aprile	1969
Uganda	21 novembre	1980 A	21 dicembre	1980
Ungheria*	4 maggio	1967	4 gennaio	1969
Uruguay	30 agosto	1968	4 gennaio	1969
Uzbekistan	28 settembre	1995 A	28 ottobre	1995

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Venezuela	10 ottobre	1967	4 gennaio	1969
Vietnam*	9 giugno	1982 A	9 luglio	1982
Yemen*	18 ottobre	1972 A	17 novembre	1972
Zambia	4 febbraio	1972	5 marzo	1972
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	12 giugno	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Stati che, conformemente all'articolo 14 della Convenzione, hanno riconosciuto la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Algeria	Marocco
Andorra	Messico
Argentina	Monaco
Australia	Montenegro
Austria	Norvegia
Azerbaigian	Paesi Bassi
Belgio	Perù
Bolivia	Polonia
Brasile	Portogallo
Bulgaria	Repubblica Ceca
Cile	Repubblica di Corea
Cipro	Romania
Costa Rica	Russia
Danimarca	Senegal
Ecuador	Serbia
Finlandia	Slovacchia
Francia	Slovenia
Georgia	Spagna
Germania	Sudafrica
Irlanda	Svezia
Islanda	Svizzera
Italia	Ucraina
Liechtenstein	Ungheria
Lussemburgo	Uruguay
Macedonia	Venezuela
Malta	

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁷

a) Riserva all'articolo 4:

La Svizzera si riserva il diritto di adottare le misure legislative necessarie all'applicazione dell'articolo 4 tenuto debitamente conto della libertà di opinione e di associazione, segnatamente formulate nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

b) Riserva all'articolo 2 capoverso 1 lettera a:

La Svizzera si riserva il diritto di applicare le proprie disposizioni legali concernenti l'ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro svizzero.

⁷ Art. 1 cpv. 1 let. a e b del DF del 9 mar. 1993 (RU 1995 1163; FF 1992 II 217) e DCF del 6 mar. 2003 (RU 2005 87; FF 2001 5307).

Dichiarazione in virtù dell'art. 14.

La Svizzera riconosce, in applicazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) a ricevere ed esaminare le comunicazioni ai sensi della disposizione summenzionata, sempreché il Comitato esamini le comunicazioni che promanano da una persona o da un gruppo di persone unicamente qualora si sia assicurato che il medesimo oggetto non è esaminato o non è stato esaminato nel quadro di un'altra procedura d'inchiesta o di conciliazione internazionale.